

GIORNALE DI PADOVA

POLITICO - QUOTIDIANO

UFFICIALE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA

PATTI DI ASSOCIAZIONE

	Annate	Semestre	Trimestre
Padova all'Ufficio del Giornale	L. 16	L. 8,50	L. 4,50
" a domicilio	" 20	" 10,50	" 5,--
Per tutta Italia franco di posta	" 22	" 11,50	" 6,--

Per l'Estero le spese di posta in più.
Pagamenti posticipati si conteggiano per trimestre.

Le associazioni si ricevono:

Padova all'Ufficio d'Amministrazione del Giornale, via dei Servi N. 186.

Si pubblica la sera

TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Numero separato centesimi 5

Un numero arretrato centesimi 10

PREZZO DELLE INSCRIZIONI

(pagamento anticipato)

Inserzioni di avvisi tanto ufficiali che private in quarta pagina centesima 25 la linea o spazio di linea in carattere testino.
Articoli comunicati centesimi 75 la linea.
Non si conta niente degli articoli anonimi e si respingono le lettere non affrancate.
I manoscritti anche non pubblicati, non si restituiscono.

DISPACCI DELLA NOTTE
(Agenzia Stefani)

MADRID, 5. — Assicurasi che i Carlisti fucilarono ad Estella l'ufficiale prussiano Hermann.

Diario politico

Le misure che il governo di Madrid prendendo, circa il personale degli ufficiali superiori nell'esercito del Nord, dopo la battaglia di Muro, è un indizio che nella battaglia stessa furono commessi molti e grandi errori, e ch'essa ebbe conseguenze più serie di quelle che dapprincipio si voleva far credere.

Non si rimuovono difatti parecchi generali dai comandi, non si danno ad altri diverse destinazioni, senza che qualche causa rendesse necessarie misure di rigore di simile natura. Forse tutta la verità sulla battaglia di Muro non potrà essere conosciuta per qualche tempo. Speriamo tuttavia che l'invio di nuovi rinforzi, e di generali più capaci possa rianimare le fila dei soldati del governo e ricondurli ben presto alla vittoria.

Dobbiamo fermarci alquanto sopra un incidente di una certa importanza succeduto nei giorni scorsi in Inghilterra. Il sig. Butt, deputato di Limerick in Irlanda, e capo della lega dell'*home rule*, ossia della rivendicazione legale dell'autonomia irlandese, ha presentato il 30 giugno alla Camera dei Comuni un *bill* collo scopo di o tenere l'istituzione di un Parlamento irlandese.

Il telegrafo ci ha detto qualche cosa della discussione fattasi su questo argomento, ma non quanto dovea bastare per illuminarci sulle apprensioni vere o fittizie, alle quali è in preda in questo momento il governo inglese. La risposta di *Disraeli*, che di quelle apprensioni si fece eco, non è forse che arte oratoria, ma conviene tuttavia tenerne conto.

Si sa che il progetto presentato da Butt manteneva l'integrità della monarchia del Regno Unito e conservava al Parlamento britannico il controllo esclusivo degli affari comuni. L'Irlanda non prenderebbe parte; coi suoi rappresentanti, al Parlamento di Londra, alla discussione degli affari speciali dell'isola della Gran Bretagna, ma avrebbe voce deliberativa negli affari generali della monarchia.

La proposta del sig. Butt tendeva insomma ad istituire nel Regno Unito un ordine politico di cose molto analogo a quello che da sette anni regge l'impero austro ungarico.

Come si sa, questa proposta del deputato *home ruler* fu respinta dalla Camera giovedì ultimo con 458 voti contro 61, dopo essere stata vivamente combattuta da *Disraeli*.

In questa circostanza il primo ministro del governo inglese si è servito di un argomento abbastanza inaspettato. Egli ha invocato uno *sp urro*, mezzo fantasmagorico inedito fino qui presso gli uomini di Stato inglesi. Egli fece vedere alla Camera dei Comuni il terribile fantasma di una gran crisi che minaccia il mondo, crisi più prossima

di quello che si creda, e nella imminenza della quale non convien toccare all'unità del fascio britannico.

Ora, poco tempo fa, lo stesso primo ministro, rispondendo ad un brindisi al banchetto dei negozianti sarti della *city*, affermava la sicurezza del presente non che quella dell'avvenire, nel modo più rassicurante. A chi bisogna credere? A *Disraeli*, che rassereni i negozianti sarti della *city*, o a *Disraeli* che ottenebra l'orizzonte agli occhi degli onorevoli membri della Camera dei Comuni? Ma....

Di Francia nessuna notizia importante.

LEGGE

che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore
8 giugno 1874

(Continuazione e fine)

Sezione II.

Dei diritti e dei doveri dei Procuratori.

Art. 44. Il Procuratore può nominarsi, sotto la propria responsabilità, uno o due sostituti, purchè li scelga tra i procuratori iscritti nell'albo.

La Corte ed il Tribunale possono, per circostanze speciali, sentito il Consiglio, permettere anche la nomina di un terzo sostituto.

Di queste nomine il Procuratore deve fare dichiarazione con atto ricevuto dal Cancelliere della Corte e del Tribunale.

Art. 45. Il Procuratore sostituito rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il Procuratore che lo ha nominato.

Art. 46. I Procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro Procuratore esercente, alle udienze pubbliche ed a quelle dei presidenti e giudici delegati.

L'incarico è dato ogni volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Art. 47. I procuratori non possono senza giusta causa recusare il proprio ministero.

Essi devono prestarlo gratuitamente ai poveri, giusta le norme stabilite dai Regolamenti.

Art. 48. I procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza di pagamento degli onorari loro dovuti o di rimborso delle spese da essi anticipate. Ma i clienti non possono ritirare gli atti se non dopo l'accertamento del loro debito, mediante annotazione di esso negli atti medesimi, e con dichiarazione a parte consegnata al Procuratore, salvo sempre il disposto dagli articoli 373 e 379 del Codice di procedura civile.

Sezione III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 49. Ciascun Collegio di procuratori ha un Consiglio di disciplina. Sono comuni ai Consigli di disciplina dei procuratori le disposizioni degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Art. 50. I Consigli di disciplina:

1. Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina fra' procuratori, affinché il loro ministero venga esercitato con probità e delicatezza;

2. Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti rilasciano i certificati di moralità e capacità;

3. Pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei Tribunali;

4. S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra Procuratori clienti e tra Procuratori e Procuratori per pagamento di tasse, restituzioni di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra tali differenze;

5. Determinano la tassa con cui ciascun membro del Collegio nel caso di mancanza o di insufficienza di ogni altro mezzo deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salvo l'approvazione del Collegio.

La tassa annuale di ciascun Procuratore non può eccedere lire venti.

Art. 51. Le pene disciplinari contro i Procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravità dei casi, quelle indicate nell'articolo 26.

Gli articoli 25, 27, 28, 30, 31, 34 e 35 sono comuni ai Procuratori.

Quando un Procuratore eserciti cumulativamente le professioni di procuratore e di Avvocato, la cancellazione dall'albo degli avvocati da luogo alla cancellazione eziandio dall'albo dei Procuratori.

In caso di sospensione, il Consiglio delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.

Art. 52. Il Ministero presso le Corti e i Tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei Procuratori, ed ha facoltà di deferire alle Corti ed ai Tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.

Art. 53. La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'inculpato sia uno dei membri del Consiglio di disciplina, si regola secondo le disposizioni contenute nell'articolo 32, salvo alle Corti d'appello ed ai Tribunali la facoltà di fare quelle disposizioni che sieno richieste dall'interesse delle parti rappresentate dal Procuratore contro il quale occorre di esercitare l'azione disciplinare a norma di questo articolo e del precedente.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per la difesa Nei giudizi penali.

Art. 54. Sono ammessi alla difesa in materia penale davanti la Corte di cassazione gli Avvocati patrocinanti presso la medesima, giusta l'articolo 15.

Oltre gli Avvocati che hanno diritto di esercitare il patrocinio presso la Corte di cassazione, se il bisogno del servizio lo richiede, la Corte potrà, sentito il Pubblico Ministero in Camera di Consiglio, ammettere per la difesa dei poveri gli Avvocati che hanno i requisiti indicati nell'articolo 8. Gli Avvocati così ammessi saranno iscritti in apposito albo che sarà tenuto nella Cancelleria della Corte, di tanto da quello prescritto dall'articolo 15.

Art. 55. I Procuratori che esercitano la loro professione da 6 anni, sono ammessi

alla difesa anche davanti la Corte d'assise nei luoghi in cui non siede la Corte d'appello.

I Procuratori che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno, sono ammessi alla difesa davanti a tutte le Corti di Assise.

Art. 56. Gli Avvocati, i Procuratori e coloro che, a termini di Legge, sono o possono essere difensori in materia penale, ove sulla richiesta del Presidente o del Pretore ricusino, senza giusti motivi, di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero;

In una pena pecuniaria di lire 50, estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti e i Tribunali;

In una pena pecuniaria di lire 5, e estensibile a lire 50, se si tratta di giudizio davanti i Pretori.

Le dette pene pecuniarie sono applicate dall'Autorità giudiziaria avanti a cui deve trattarsi la causa per la quale viene commessa la difesa, colla procedura ordinata nell'art. 62 del Codice di procedura civile.

Disposizioni transitorie.

Art. 57. Gli Avvocati, i Procuratori e sostituti Procuratori che a termini delle Leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro professione e che non hanno assunto tale esercizio o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione d'impiego o d'altra professione incompatibile, conservano il loro diritto e potranno farsi inscrivere nell'albo presentando i documenti giustificativi e rinunciando all'impiego o alla professione incompatibile.

Art. 58. Nelle Provincie dove è permesso l'esercizio simultaneo delle professioni di Avvocato e di Procuratore, o non è ammessa distinzione nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi inscrivere nell'albo di una delle dette professioni o di ambedue.

Facendosi inscrivere nell'albo di ambedue le professioni, essi continueranno, nelle cause in cui assumono le funzioni di Procuratore, ad esercitarle davanti la propria Corte d'appello ancorchè non abbiano la loro residenza nella sede della Corte medesima.

Art. 59. Coloro che alla pubblicazione della presente Legge si trovassero in possesso della qualità di Avvocato, di Patrocinatore o di Causidico, secondo le speciali disposizioni vigenti in ciascuna Provincia dello Stato, hanno il diritto di essere iscritti nel relativo albo che si dovrà compiere a norma della presente Legge.

Per la prima volta, dopo la pubblicazione della presente Legge, l'albo degli Avvocati e quello dei Procuratori esercenti presso la Corte d'appello e presso il Tribunale che ha sede nella medesima Città dove siede la Corte, sarà formato dalle Corti, le quali, in seguito ad individuali domande, vi faranno registrare in ordine di anzianità di esercizio i nomi e cognomi degli Avvocati e Procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le Leggi ed i Re-

golamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 5. Lo stesso sarà eseguito dai Tribunali quanto ai Procuratori esercenti presso i Tribunali che hanno sede nelle altre città.

Altrettanto sarà praticato dalla Corte di cassazione per l'Albo degli Avvocati e dei Procuratori che si trovino ammessi al patrocinio dinanzi ad essa.

In questo Albo avranno diritto di farsi inscrivere anche gli Avvocati e Procuratori stati ammessi avanti la Sacra Ruota e la Segnatura.

Saranno iscritti di diritto nel nuovo Albo coloro che già si trovano compresi in un Albo secondo le Leggi ora vigenti.

Art. 60. Coloro che alla pubblicazione della presente Legge abbiano per un decennio esercitato l'ufficio di Causidico, Procuratore capo e Patrocinatore, in virtù delle Leggi preesistenti, e sieno almeno licenziati in Legge, hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli Avvocati e di assumerne il titolo, senza obbligo di sottostare all'esame ed alle altre condizioni stabilite dalla presente Legge, purchè non trovinsi colpiti dagli impedimenti previsti dall'articolo 28.

Art. 61. Gli Avvocati, che ora sono ammessi al patrocinio davanti ai soli Tribunali, secondo le Leggi attualmente in vigore, s'intendono pure ammessi davanti alle Corti d'appello.

Art. 62. Gli Avvocati che alla pubblicazione della presente Legge si troveranno investiti di pubblici uffici od incarichi, potranno continuare ad esercitarli, non ostante le disposizioni dell'articolo 13.

Art. 63. Agli attuali Procuratori non contemplati nell'articolo 59 è applicabile il disposto dal numero 3 dell'articolo 9.

Art. 64. Gli attuali Procuratori sostituiti in quelle Provincie nelle quali ha vigore, al giorno della pubblicazione della presente, la Legge del 17 aprile 1859, n. 3368, adempiendo al disposto dell'articolo 10 di questa Legge, potranno farsi inscrivere nel nuovo Albo.

Art. 65. Entro due mesi dal giorno della pubblicazione della presente Legge saranno convocate straordinariamente per cura dei Presidenti delle Corti di appello e dei Tribunali le adunanze generali dei Collegi degli Avvocati e dei Procuratori, i quali abbiano ottenuta la iscrizione nel rispettivo Albo, al fine di procedere alla nomina dei Consigli dell'Ordine e di disciplina.

Le adunanze sono presiedute dall'Avvocato o dal Procuratore più anziano di età fra gli intervenuti, e adempie le funzioni di Segretario l'Avvocato od il Procuratore meno anziano.

Per gli avvocati e procuratori già ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa legge terrà luogo della iscrizione nell'albo, richiesta dall'articolo 20 per la eleggibilità a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina, l'ottenuta ammissione al patrocinio.

Art. 66. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente Legge, le Corti ed i Tribunali, sull'istanza degli interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date

**LA BANCA MUTUA POPOLARE
DI PADOVA**

Notifica
Che avendo dichiarato il Signor Ab. Stefan
car. Agostini fu Paolo d' avere perduto u.
Certificato Definitivo N. 1797 intestato al suo
nome, per numero due Azioni di quest
Banca portanti li N. 5968 - 5969 di data 1
Settembre 1872, scorsi quaranta giorni dop
la pubblicazione del presente avviso, da in
scrirsi tre volte in questo Giornale, senz
che alcuno faccia opposizione, verrà rila-
sciato il Duplicato del Certificato smarrito.
Tanto reudesi di pubblica notizia.
Padova, 3 Luglio 1874.
Per il Consiglio d'Amministrazione
MASO TRIESTE, Pr. sidente
Il Direttore
ANGELO SOLDA

2-464
N. 587.
**SOCIETA' D' INCORAGGIAMENTO
in Padova**

I pochi Socii oggi riuniti, in seguito al-
l'avviso 18 Giugno N. 572, visto il loro nu-
mero ristretto non credettero di prendere
alcuna deliberazione, sugli importanti oggetti
dei quali dovevasi trattare.
Conseguentemente, fu stabilito di riconvo-
care la A-ssemblea generale per il giorno di
**Martedì 14 corr. a le ore 8 1/2 di
sera**, avvertendo che ove non intervenis-
sero tanti Socii che rappresentino la quarta
parte di voti componenti l'intera Società, la
radunanza viene riconvocata con il presente
per il successivo giorno di **Mercoledì 15
corrente al e predette ore 8 1/2
pom.** nella Residenza della Società in via
S. Matteo, col seguente;

Ordine del giorno
1. Deliberazione su di una proposta pre-
sentata da alcuni Socii relativamente alla
fusione della Società d' Incoraggiamento colla
Società del Casino Pedrocchi;
2. Deliberazione su di una proposta del
Consiglio relativa alla collocazione a riposo
dell'attuale Relatore.
Padova, 3 Luglio 1874.
Il Presidente
G. Dolfin Boldù
Il Direttore di Segreteria
Avv. EMILIANO BARBARO

469
N. 490
**CONSORZIO V PRESA
in Mirano**

La Presidenza emise l'Avviso di Gettito per
corr. anno, fissato l'importo in Lire 30000
e ripartito in due eguali rate scadenti nel-
l'Agosto e Novembre p. v., da riscuotersi
dall' esattore sig. Pezzoni Filippo alla sua
residenza in Mirano e nei siti e giorni fis-
sati dall' Avviso stesso, con le cominatorie
portate dalle vigenti Leggi.
Mirano, li 2 Luglio 1874.
Il Segretario
V. COLLAVO.

AVVISO

**RESTAURANT
ALLA CITTÀ DI GENOVA**

IN CALLE LUNGA S. MOISE.
Il Proprietario di questo Restaurant AN-
TONIO DORIGO si pregia di avvertire il
colto pubblico, l'inchita guarnigione, ed i
signori forastieri che lo Stabilimento venne
ristaurato a nuovo con tutta decenza nell'oc-
casione dei Bagni estivi. Si trovano Colazioni
già pronte alle ore 9 di mattina alla carta
e L. 2, 3 e 4.
Si danno abbonamento per Pranzo a prezzo
discretissimo a tutte le ore fino alla mezza-
notte ed a domicilio. Si trova anche della
eccellente Birra di Graz e Vienna, pronto
esatto servizio. Deposito di Bottigliere e Vini
nazionali ed esteri.
11-374

40-383 **POLVERE
Mazade e Daloz**

per la distruzione
DEI COSIDETTI
SCARAFAGGI
Blatte (Boie panatere)
SI VENDE PRESSO
i Farmacisti e Droghieri

**RECENTI PUBBLICAZIONI
della Tipografia edit. Sacchetto**

Stenografia Italiana
secondo il sistema di
Gabelsberger
d'apprendersi senza ajuto di maestro

Padova, 3^a ed. 1874 in 12.
Lire 1.50

MONTANARI prof. A.
CREDITO POPOLARE
Padova 1874, in 12° - L. 1.50

Non più Medicine

SALUTE RISTABILITA SENZA MEDICINE
la deliziosa Farinà di Salute Du Barry
REVALENTA ARABICA
RISANA LO STOMACO, IL PETTO, I NERVI,
IL FEGATO, LE RENI, INTESTINI, VESCICA,
MEMBRANA MUCOSA, CERVELLO, BILE
E SANGUE I PIU AMMALATI.
26 ANNI DI SUCCESSO - 75.000 CURE ANNUALI

Trarise radicalmente le cattive digestioni (dispepsie), gastriti, nevralgie, stitichezza
alituale, emorroidi, glandole, ventosità, palpitazione, diarrea, gonfiezza, capogiro, ronzio
di orecchi, acidità pituita, emicrania, nausea e vomiti dopo pasto ed in tempo di gravi
danza, dolori, erudesse, granchi, spasimi ed infiammazione di stomaco e degli altri vi-
sceri; ogni disordine del fegato, nervi, membrane mucose e bile, insonnia, tosse, oppres-
sione, asma, catarro, bronchite, tisi (consumazione), pneumonia, eruzione, deperimento, dia-
bete, anemia, reumatismo, gotta, febbre isteria, vizio e povertà del sangue, idropisia steri-
lità, flusso bianco, i pallidi colori, mancanza di mestruì, di freschezza e di energia, essa
è pure il migliore corroborante per fanciulli deboli e per persone d'ogni età, formando
buoni muscoli e sodezza di carni ai più stremati di forze.
Economizza 50 volte il suo prezzo in altri rimedi e nutrice meglio che la carne, facendo
dunque doppia economia.

35.000 guarigioni annuali
Bra, 23 febbraio 1872.
Essendo da due anni che mia madre trovai ammalata, li signori medici non vole-
vano più visitarla, non sapendo essi più nulla ordinarla. Mi venne la felice idea di spe-
rimentare la non mai abbastanza lodata *Revalenta Arabica*, e ne ottenne un felice ri-
sultato, mia madre trovandosi ora ristabilita.
Cura n. 65,184. **GIORDANENGO CARLO.**
Frunetto (circ. di Mondovì), 24 ottobre 1866.
La posso assicurare che da due anni usando questa meravigliosa *Re-
valenta*, non sento più alcun incomodo della vecchiaia, nè il peso dei miei 84 anni. Le
mie gambe diventarono forti, la mia vista non chiede più occhiali, il mio stomaco è ro-
busto come a 30 anni. Io mi sento insomma ringiovanito, predico, confesso, visito am-
malati, faccio viaggi a piedi anche lunghi, e sentomi chiara la mente e fresca la me-
moria.
D. P. CASTELLI, laureato in teologia, arciprete di Frunetto.
Cura n. 67,811. **Castiglioni Fiorentino (Toscana)** 7 dicembre 1869.
La *Revalenta* da lei speditami ha prodotto buon effetto nel mio paziente.
Dott. DOMENICO PALLOTTI.
Serravalle Scrivia (Piemonte) 19 sett. 1872.
Cura n. 79,422. **Serravalle Scrivia (Piemonte)** 19 sett. 1872.
Le rimetto vaglia postale per una scatola della vostra meravigliosa farina *Revalenta
Arabica* la quale ha tenuto in vita mia moglie, che ne usa moderatamente già da tre
anni. Si abbia i miei più sentiti ringraziamenti ecc.
Prof. PIETRO CANEVARI, Istituto Grillo, Serravalle Scrivia.

Cura n. 67,128. **Venezia, 29 aprile 1869.**
Il dott. Antonio Scordilli, giudice al tribunale di Venezia, Santa Maria Formosa, Calle
Querini, 4778, da malattia di fegato.
Revine, distretto di Vittorio, 18 maggio 1868.
Da due mesi a questa parte mia moglie in istato di avanzata gravidanza veniva at-
taccata giornalmente da febbre; essa non aveva più appetito, ogni cosa, ossia qualsiasi
cibo le faceva nausea, per il che era ridotta in estrema debolezza, da non quasi più al-
zarsi da letto, oltre alla febbre era affetta anche da forti dolori di stomaco e da stitichezza
ostinata, da dovere soccombere fra non molto. I prodigiosi effetti della *Revalenta Ara-
bica* indussero mia moglie a prenderla, ed in dieci giorni che ne fa uso la febbre scom-
parve, acquistò forza, mangia con sensibile gusto, fu liberata dalla stitichezza, e si oc-
cupa volentieri del disbrigo di qualche faccenda domestica.
F. GAUDIN.
PREZZI: La scatola di latta del peso di 1/4 di chil. fr. 2.50; 1/2 ch. 4.50; 1 chil.
fr. 8; 2 chil. e 1/2 fr. 17.50; 6 chil. fr. 36; 12 chil. fr. 65.
Per i viaggiatori o persone che non hanno il comodo di cuocerla abbiamo confezionato

BISCOTTI DI REVALENTA

Detti Biscotti si sciolgono facilmente in bocca, si mangiano in ogni tempo sia tal
quali, sia inzuppandoli nell'acqua, caffè, the, vino, brodo, cioccolatte ecc.
Rinfrescano la bocca e lo stomaco liberando dalle nausea e vomiti in tempo di gra-
vidanza o viaggiando per mare; tolgono ogni irritazione, febbricità o cattivo gusto al pa-
lato levandosi il mattino; oppure dopo l'uso di sostanze compromettenti, come agli, ci-
polle, ecc., o bevande alcooliche, o dopo l'uso del tabacco da fumo.
Agevolano il sonno, le funzioni digestive e l'appetito; nutrono nel tempo stesso
più che la carne; fanno buon sangue e sodezza di carne, fortificando, le persone le più
indebolite.
In scatole di 1 libbra inglese L. 4.50

LA REVALENTA AL CIOCCOLATTE

Parigi, 11 aprile 1866.
Signore - Mia figlia che soffriva eccessivamente, non poteva più nè digerire, nè
dormire ed era oppressa da insonnia, da debolezza e da irritazione nervosa. Ora essa
sta benissimo grazie alla *Revalenta al Cioccolato*, che le ha reso una perfetta salute,
buon appetito, buona digestione, tranquillità dei nervi, sonno riparatore, sodezza di carni
ed un'allegrezza di spirito, a cui da lungo tempo non era più avvezza.
H. DI MONTLOUIS.
Poggio (Umbria), 29 maggio 1869.
Dopo 20 anni di ostinato ronzio di orecchie e di cronico reumatismo da farmi stare
in letto tutto l'inverno, finalmente mi liberai da questi martori, mercè la vostra me-
ravigliosa *Revalenta al Cioccolato*.
FRANCESCO BRACONI, siadaco.
Cura n. 70,406. **Cadice (Spagna), 3 giugno 1868.**
Signore - Ho il gran piacere di poter dirvi che mia moglie, che soffrse per lo spa-
zio di molti anni di dolori acuti agli intestini e di insonnie continue, è perfettamente
guarita colla vostra *Revalenta al Cioccolato*.
VICENTE MOYANO.
PREZZI: In Polvere: scatole per 12 tazze fr. 2.50, per 24 fr. 4.50; per 48 fr. 8;
per 120 fr. 17.50. In Tavolette: per 6 tazze fr. 1.30; per 12 tazze fr. 2.50; per 24 fr. 4.50;
per 48 fr. 8.
Casa BARRY DU BARRY e COMP. 2, via Tommaso Grossi, MILANO.
Rivenditori in tutte le città d'Italia, presso i principali farmacisti e droghieri
Rivenditori: a PADOVA G. B. Arrigoni farmacista, al Pozzo d'Oro; Roberli; Zanetti;
Pianeri e Mauro; Lazzaro Perfille successore Lois, Farmacia al Ponte di San Lorenzo.
PORDENONE. Roviglio; farm. Varascini. - PORTOGRUARO. A. Malipieri, farm. -
ROVIGO. A. Diego; G. Caffagnoli. - S. VITO AL TAGLIAMENTO. Pietro Quartara, far-
macista. - TOLMEZZO. Giuseppe Chiussi farm. - TREVISO. Zanetti. - UDINE. A. Pi-
lipuzzi; Commessati. - VENEZIA. Ponci; Zampironi; Agenzia Costantini; Antonio An-
cillo; Bellinato; A. Longega. - VERONA. Francesco Pasoli; Adriano Frinzi; Cesare Beg-
giato. - VICENZA. Luigi Maiolo; Valeri. - VITTORIO-CENEDA. L. Marchetti, farm. -
BASSANO. Luigi Fabris di Baldassare. - LEGNAGO Valeri. - MANTOVA. F. Dalla Chiara
farm. Reale. - ODERZO L. Cinotti; L. Dismutti. 2-444

presso la prem. Tipografia-Editrice F. Sacchetto
F. LUSSANA
Fisiologia dei Colori
Vol. V.
con incisioni intercalate steoei
Padova 1874 Prem. Tip. Sacchetto

Presso i principali Librai
Saccardo Prof. P. A.
SOMMARIO
di un Corso di Botanica
Padova 1874, in 8. - it. L. **1.50**
Presso i principali Librai

PREM. TIPOGRAFIA EDIT.
Padova - F. SACCHETTO - Padova
ANGELO PROF. MESSEDAGLIA
DELLA SCIENZA NELL' ETÀ NOSTRA
OSSIA
DEI CARATTERI E DELL' EFFICACIA DELL' ODIERNA CULTURA SCIENTIFICA
Discorso Inaugurale
letto nella R. Università di Padova il 23 Nov. 1873.
Padova 1874, in 8. - It. Lire **2.**

ANNO IX GIORNALE DI PADOVA 1874
Politico Quotidiano
Il Giornale si pubblica due volte al giorno, alla mat-
tina ed alla sera. Tratta diffusamente gl' interessi della
Città e Provincia e tiene prontamente in corrente i let-
tori di tutte le novità politiche, essendo il solo che oggi
riceve direttamente i dispacci telegrafici dell'Agenzia
Stefani.
Nella pubblicità offre quasi sempre il vantaggio, di
pubblicare, con il pagamento unico, le inserzioni in tutte
due le edizioni.
Prezzi d'abbonamento al II Semestre 1874
PADOVA all' Ufficio . . . L. **8.50**
» a domicilio . . . » **10.50**
Per il Regno . . . » **11.50**

PUBBLICATO IL II° FASCICOLO
DALLA
Premiata Tipografia Editrice F. Sacchetto
DELLA
Storia di Padova
DALLA SUA FONDAZIONE AI NOSTRI GIORNI
NARRATA DAL
CAY. FR. GIUSEPPE CAPPELLETTI
DEDICATA ALLA GIUNTA DELLA NOSTRA CITTÀ
L'Opera sarà divisa in due volumi da 500 pagine l'uno,
distribuita in fascicoli al prezzo di
Ital. Lire **UNA** per fascicolo.
Le associazioni si ricevono presso tutte le Librerie.